

Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009/2015. Programma Attuativo Annuale 2015. Area Immigrazione Procedura in economia per l'affidamento della elaborazione e gestione di un progetto nell'ambito dell'assistenza familiare alle persone non autosufficienti denominato "l'Assistente in famiglia".

Disciplinare di gara.

Informazioni generali disciplinanti la procedura di gara (Punti di contatto) :

Comune di Rimini – Settore Politiche giovanili e servizi educativi; Via Ducale n. 7 – 47921 Rimini;
mail : bruno.borghini@comune.rimini.it; fax: 0541/704740; tel. 0541/704995.

CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Il bando e i documenti relativi alla gara sono immediatamente consultabili e scaricabili sul profilo del committente del Comune di Rimini all'indirizzo :

<http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi>

La documentazione si compone di :

- 1) Bando di gara (all. A);
- 2) Disciplinare di gara (all. B);
- 3) Istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (all. B1);
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei soggetti in carica, o cessati dalla carica, indicati all'articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (all. B2);
- 5) Capitolato speciale d'oneri (all. C);
- 6) Norme pattizie derivanti dal protocollo di legalità (all. D);
- 7) Scheda offerta economica (all. E);
- 8) Modello GAP (all. F);

eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 12 febbraio 2016 a mezzo fax o tramite e mail a : Bruno Borghini, mail : bruno.borghini@comune.rimini.it; fax: 0541/704740; tel. 0541/704995. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito dell'ente entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all'appalto, che l'ente riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono tenuti pertanto a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

1 OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto l'elaborazione e gestione di un progetto nell'ambito dell'assistenza alle persone non autosufficienti previsto dal Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2009/15 approvato col Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza 2015 e denominato "l'Assistente in famiglia".

Il progetto è rivolto alla popolazione anziana e disabile e alle assistenti familiari, ha la finalità di fornire orientamento e consulenza alle persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ed alle loro famiglie, nella ricerca di cura e assistenza e persegue l'obiettivo di sostenerle nella scelta della permanenza nel loro domicilio. Il progetto è altresì rivolto alle assistenti familiari e ha la finalità di favorire il lavoro regolare, l'aggiornamento e la qualificazione

del lavoro di cura delle stesse con l'obiettivo di avviare un percorso di progressiva integrazione del lavoro delle assistenti familiari nella rete dei servizi socio-sanitari.

Il progetto dovrà assicurare le seguenti macroazioni indicate ai punti A, B, C, che dovranno essere esplicitate dettagliatamente nell'elaborato :

A) Consulenza e orientamento alle persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e alle loro famiglie nella scelta di permanenza nel proprio domicilio assicurando almeno le seguenti attività :

1. Fornire consulenza, orientamento e supporto alle famiglie nella ricerca e nella regolarizzazione delle assistenti familiari;
2. Fornire consulenza, orientamento e supporto alle lavoratrici in materia di lavoro e di soggiorno;
3. Favorire, in collegamento con il Centro per l'Impiego, le funzioni di orientamento e supporto ai percorsi domanda-offerta, relativamente ai servizi domiciliari di assistenza e cura rivolti alle famiglie residenti nel Distretto;

Per il servizio indicato al precedente punto A) il Comune di Rimini metterà a disposizione le seguenti sedi, dotate di collegamento alla rete internet, i cui costi sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

Comune di Rimini :

- Settore di Protezione sociale, Via Ducale, 7
- Casa dell'Intercultura, via Toni;
- Centro per l'Impiego della Provincia di Rimini, p.le Bornaccini;

Comune di Santarcangelo : piazza Ganganelli, n1;

Comune di Bellaria Igea Marina : piazza del Popolo, n. 1;

Comune di Novafeltria : piazza Bramante, n. 11.

Altre condizioni per lo svolgimento delle attività previste alla macroazione A :

Sono altresì a carico del Comune le spese per le utenze.

E' a carico dell'affidatario la dotazione di personal computer e relative stampanti.

Per l'attuazione delle attività previste alla macroazione A (punti 1, 2, 3) il soggetto attuatore dovrà mettere a disposizione personale qualificato e con esperienza in materia, da documentare in sede di presentazione del progetto.

Il soggetto gestore per le suddette attività dovrà fornire 39 ore settimanali di front office distribuite in tutto l'arco delle giornate feriali, compreso il sabato, per 26 settimane, nell'arco di validità temporale del servizio, da articolare presso le sedi del Comune di Rimini e almeno 3 ore settimanali, per 26 settimane, per ciascuna sede degli altri Comuni sopra indicati.

Le sedi indicate e la distribuzione delle giornate di servizio, potranno variare per successive esigenze dei Comuni.

B) Attività di aggiornamento e qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari per favorirne l'integrazione nella rete dei servizi socio-sanitari :

Condizioni per lo svolgimento delle attività previste alla macroazione B :

- dovranno essere presentate azioni per il raggiungimento dell'obiettivo richiesto specificandone dettagliatamente, in sede di presentazione del progetto i contenuti e costi;
- per la realizzazione della macroazione B il costo massimo non può superare **6.600,00** euro al netto dell'IVA;
- il progetto relativo alla macroazione B) sarà **valutato**, ai fini dell'attribuzione del punteggio,

solo per la parte tecnica (punto 7 lettera A) e **non per la parte economica** in quanto il Comune si riserva la facoltà, in sede di gestione del servizio, di ordinare solo le azioni ritenute di proprio interesse.

C) Interazione con la rete dei servizi socio-sanitari e dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto.

2 DURATA

Il contratto ha durata di 8 (otto) mesi a decorrere dalla data di stipula (presumibilmente 1 maggio 2016). Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori 8 (otto) mesi, un nuovo, analogo servizio, come previsto dall'articolo 57, comma 5, lettera B, del D.Lgs. 163/2006.

Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto alla sola revisione prevista dall'articolo 115 del D.Lgs.163/06.

Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni su richiesta dell'Amministrazione nella misura strettamente necessaria.

3 LUOGO DI ESECUZIONE

Come indicato al punto 1, lettera A.

4 IMPORTO STIMATO

L'importo a base di gara per la durata annuale del servizio è pari ad euro **51.840,00** IVA esclusa.

La puntuale determinazione degli importi orari avverrà ad esito della procedura di gara sulla base delle offerte dei concorrenti.

Oneri per la sicurezza pari a zero.

Sono ammesse offerte solo in ribasso.

L'amministrazione potrà avvalersi, per il riaffidamento del servizio fino ad un massimo di ulteriori 8 (otto) mesi, della fattispecie prevista dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs 163/2006. Pertanto l'importo complessivo può quindi stimarsi in via presunta in € 103.680,00 + IVA al 22 %.

Il prezzo di aggiudicazione non sarà sottoposto a revisione.

Il servizio è finanziato con risorse finalizzate della Regione Emilia-Romagna e con risorse del Comune.

5 SOGGETTI AMMESSI

Possono richiedere di partecipare alla trattativa tutti i soggetti che operano nell'ambito dei servizi alla persona e che abbiano nell'oggetto sociale i servizi di cui al presente avviso.

E' permessa l'Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Non sarà ammessa la compartecipazione in forma singola o in differenti raggruppamenti (ATI) di uno stesso concorrente ai sensi dell'art. 37 comma 7° del D. Lgs 163/2006. In presenza di detta compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese. Per compartecipazione si intende la presentazione di differenti offerte in concorrenza tra loro.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). I requisiti dovranno essere posseduti ed attestati mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (come da modello B1 – Istanza di ammissione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio) e dovranno soddisfare, **pena l'esclusione**, le seguenti condizioni minime:

Requisiti giuridici e professionali

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 39 D. Lgs. 163/06) per l'attività inerente l'appalto con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell'attività, **generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà inoltre indicare:

- il codice fiscale/partita IVA,
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente,
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente),
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo;

b) l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 comma 1 lett. a), b), c)¹, d), e), f), g)², h), i)³, l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; **(così come riportate e integrate nel modello B1)**.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., **come riportato nel modulo predisposto dall'Amministrazione**, dovrà essere resa, **a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti in carica** (risultanti sia dal certificato della C.C.I.A.A. che dall'attestazione SOA) indicati al precedente punto a) (titolare, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci, direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari, direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).

(“ L'espressione socio di maggioranza si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se sono tre, al socio titolare del 50% “ Consiglio Stato,- adunanza plenaria, 6 novembre 2013 n. 14”)

Si precisa altresì che detta dichiarazione potrà essere resa dallo stesso dichiarante che abbia diretta conoscenza dei sopra citati stati, qualità personali e fatti relativi ai soggetti suddetti (come da modello, punti n. 3 e 4). Alla dichiarazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i dovrà essere resa, a pena di esclusione, anche, da ciascuno dei soggetti indicati alla lett. a) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (come da Modello B2).

Ove gli stessi non siano in grado di rendere la predetta dichiarazione, il legale rappresentante

dell'impresa partecipante dovrà presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi, l'esistenza o l'inesistenza delle condizioni di esclusione con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa viene rilasciata. (vedi Modello B1), n. 5).

Nel caso di esistenza delle citate condizioni di esclusione, nei confronti dei cessati dalla carica, l'Impresa concorrente dovrà comunque dimostrare di avere assunto nei confronti dei medesimi completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si evidenzia che anche nel caso di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la società cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ha l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato o che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno presso la società cedente, locatrice, incorporata o fusasi; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (come da Modello B1). (Cds ad. plen. 7 giugno 2012 n. 21 –AVCP parere n. 210 del 19/12/2012).

Nota 1: ai fini del comma 1 lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs.n. 163/2006, si precisa che devono essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna, quando la condanna è stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione.

Nota 2: in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1) lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Nota 3: in relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1) lett. i), l'impresa concorrente dovrà dichiarare: di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti indicando, ai fini dell'acquisizione del DURC, ogni elemento riportato nel modulo di dichiarazione sostitutiva (Modello B1). Si precisa che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett. m-quater del D. Lgs. n. 163/2006, circa "l'inesistenza, con altre imprese concorrenti, di forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale" il concorrente dichiara alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altri operatori economici che si trovino, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di altri operatori economici che si trovino, rispetto all'impresa da me rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera l) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve attestare di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/99 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" (tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 24.12.2007 n. 247) rendendo la seguente dichiarazione:

- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme di cui alla legge n. 68/99 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti

ovvero

- avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;

ovvero

- che l'impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99 (indicare specificatamente l'ufficio e la Provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata legge);

c) l'inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

d) l'inesistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

e) l' attestazione che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs 159/2011 ss.mm.ii. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure erogate nei confronti di un proprio convivente;

altre dichiarazioni

f) la dichiarazione di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite negli atti di gara;

g) Nel caso di **raggruppamenti di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituiti**, ogni partecipante deve rendere le seguenti dichiarazioni attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, tenendo presente che la mandataria dovrà partecipare e ritenere **una quota delle attività nella misura minima del 50%**;
- i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento con indicazione a fianco di ciascuno delle percentuali di attività assunte da ciascun componente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia (art. 37 D. Lgs. 163/2006);
- che non partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale.

In caso di **raggruppamento già regolarmente costituito**, la predetta dichiarazione deve essere omessa e deve essere allegata copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile, conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con l'indicazione delle percentuali di rischio che saranno assunte da ciascun componente il raggruppamento, ovvero copia autentica degli atti costitutivi del consorzio ordinario con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo;

h) Nel caso di **Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.** la dichiarazione dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; per i Consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati.

In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato, con conseguente applicazione dell'articolo 353 del Codice di Procedura Penale.

Il Consorzio designato all'esecuzione del servizio deve essere associato al Consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di Consorzi a cascata).

Il Consorzio designato, indicato in sede di gara, dovrà presentare, pena l'esclusione del Consorzio stesso, dichiarazione del legale rappresentante, con allegata fotocopia d'identità in corso di validità, nella quale dichiara quanto indicato alle lettere a), b), c), d), e) del presente punto 11 e dettagliatamente riportate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) del modello di autodichiarazione;

i) la dichiarazione di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio inclusa la presa visione delle sedi dove si svolgerà il servizio;

j) la dichiarazione di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di avere tenuto conto dei predetti adempimenti anche in sede di presentazione dell'offerta, con riferimento anche alla normativa in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

k) l'indicazione del domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà ogni comunicazione in merito all'appalto (in particolare quelle previste dal comma 5 art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.) con specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni al numero di fax o all'indirizzo PEC indicato;

l) la dichiarazione di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;

m) la dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Rimini e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e a farle rispettare. Detti protocolli sono consultabili integralmente sul sito: <http://www.prefettura.it/rimini>.

Requisiti tecnici

Avere svolto per almeno due anni anche non consecutivi attività in materia di immigrazione per Pubbliche Amministrazioni con qualsiasi tipo di rapporto.

L'istanza di ammissione e tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui sopra devono essere presentate da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, unitamente alla documentazione richiesta, in un unico plico quale unico concorrente.

6 AVVALIMENTO - ART. 49 D. LGS. 163/06

In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/06, attestante l'eventuale avvalimento dei citati requisiti di capacità tecnico-economica necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Il contratto, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse, il personale ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o sottoposto a condizione sospensiva.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura in economia ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (progetto tecnico + offerta economica), ai sensi dell'art. 83, commi da 1 a 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attribuendo al progetto tecnico : max punti 80 ed al prezzo (offerta economica) max punti 20.

Una Commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. procederà all'esame delle offerte attribuendo fino ad un massimo di **100 punti** in base ai criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente specificati:

progetto tecnico : A max punti 80
prezzo (offerta economica) : B max punti 20

A) PROGETTO TECNICO (fino a 80 punti):

Tenendo conto delle indicazioni relative alle due macro azioni in cui si articola il servizio (punto 1 del presente disciplinare), delle loro finalità e delle professionalità minime che devono essere impiegate, come specificato nel presente disciplinare e nel capitolato speciale, dovrà essere predisposto, un elaborato inerente l'organizzazione delle attività e delle iniziative che l'affidatario si impegna a realizzare.

L'elaborato progettuale verrà valutato da una apposita Commissione giudicatrice che gli attribuirà fino ad un massimo di 80 punti risultanti dalla somma dei punti attribuiti ai singoli parametri di seguito elencati:

| AZIONI/ parametri | criteri | punti assegnabili |
|--|--|--|
| A Consulenza e orientamento : <i>Gestione dei processi di servizio con particolare riguardo per : articolazione delle attività di sportello, strumenti e modalità adottate per favorire il "matching" ed il lavoro regolare, efficacia delle soluzioni proposte per favorire il mantenimento a domicilio , organigramma della struttura proposta, formazione e qualificazione del personale proposto.</i> | A.1 Qualità della rappresentazione in termini di agevole enucleabilità degli impegni costituenti elementi di valore (strumenti e metodologie impiegate). | bassa = 0 sufficiente = 3 discreta = 6 buona = 9 alta = 12 eccellente = 15 |
| | A.2 Adeguatezza e appropriatezza dei processi e delle prestazioni descritti al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse umane e finanziarie. | bassa = 0 sufficiente = 10 discreta = 20 buona = 25 alta = 30 eccellente = 35 |
| B Aggiornamento e qualificazione : <i>Modalità e piano di aggiornamento e qualificazione delle assistenti familiari per favorirne l'integrazione.</i> | B.1 Qualità della rappresentazione in termini di agevole enucleabilità degli impegni costituenti elementi di valore (strumenti, metodologie impiegate, risorse territoriali attivate). | bassa = 0 sufficiente = 1 discreta = 2 buona = 3 alta = 4 eccellente = 5 |
| | B.2 Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di ottimizzare processi e strumenti formativi finalizzati alla crescita professione ed all'integrazione. | bassa = 0 sufficiente = 3 discreta = 6 buona = 9 alta = 12 eccellente = 15 |
| C Integrazione con la rete dei servizi socio sanitari : <i>Modalità di integrazione e interazione con particolare</i> | C.1 Qualità della rappresentazione in termini di agevole enucleabilità degli impegni costituenti elementi di valore (strumenti e metodologie impiegate). | bassa = 0 sufficiente = 1 discreta = 2 buona = 3 |

| | | |
|---|--|---|
| <i>riferimento alla necessità di assicurare supporto e collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari.</i> | | alta = 4 eccellente = 5 |
| Max 10 punti | C.2 Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare il grado di interazione dei soggetti coinvolti e di efficacia, appropriatezza, verifica e diffusione dei risultati raggiunti | bassa = 0 sufficiente = 1 discreta = 2 buona = 3 alta = 4 eccellente = 5 |

B) OFFERTA ECONOMICA (fino a punti 20).

La valutazione sarà effettuata sul **costo orario** offerto per le attività previste dalla macroazione A utilizzando l'apposito modello E.

L'importo a base d'asta è fissato in **36,00** euro orari (IVA esclusa). Saranno ammesse solo offerte in ribasso

Si assegneranno fino ad un massimo di punti **20**, attribuendo al prezzo complessivo annuo più basso il massimo del punteggio. Agli altri prezzi saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali determinati secondo il seguente calcolo:

$$P = (A \times 20) : B1, B2, B3, Bn$$

Ove P = punteggio assegnato, A = prezzo più basso offerto, B1, B2, B3, Bn = prezzi più alti offerti.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

All'offerta economica deve essere allegata, **a pena di esclusione, una relazione** che indichi dettagliatamente il piano finanziario ed i relativi costi.

Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali indeterminate o in aumento.

Si precisa che per essere ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti dovranno aver raggiunto, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo come sopra determinato di punti 50 su 80 attribuibili.

I servizi saranno aggiudicati in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica) .A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà, in seduta pubblica, mediante sorteggio. Il servizio sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

8 MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE

La domanda di partecipazione alla gara, tutta la documentazione richiesta nonché l'offerta dovranno essere presentate nel seguente modo :

busta A : sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura "documentazione amministrativa";

busta B sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura "contiene offerta tecnica";

busta C sulla quale dovrà essere apposta, oltre ai dati identificativi del concorrente la dicitura "contiene offerta economica".

La **busta A** controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere (**a pena di esclusione**) la seguente documentazione amministrativa :

- 1) richiesta di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati al punto 5**, redatta obbligatoriamente come da Modello B1, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d'identità del

- sottoscrittore. La richiesta di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a meno che i relativi poteri non compaiano anche sul certificato della CCIAA, va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi di legge;
- nel caso di concorrente formato da Associazione Temporanea, la domanda con annessa la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere resa e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituirà la predetta Associazione; alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione, fotocopia di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i; la richiesta di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a meno che i relativi poteri non compaiano anche sul certificato della CCIAA, va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi di legge;
 - nel caso di Associazione Temporanea d'Imprese già costituita, oltre alla domanda resa dalla mandataria, dovrà essere resa da ciascun partecipante la dichiarazione sostitutiva come da Modello B1 (ad esclusione di quanto indicato al citato art. 5, lettera g) ed inoltre dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferite dalle mandanti, con l'indicazione delle percentuali di servizio assunte da ciascun componente il raggruppamento ovvero copia degli atti costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell'organo competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo;
- in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii;

2) Ricevuta attestante il versamento del contributo a favore dell'ANAC di 20,00 euro (codice CIG 6546333CE0) effettuato secondo le modalità indicate nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 09/12/2014 e secondo le istruzioni operative presenti nel sito dell'Autorità stessa.

Il mancato pagamento comporterà l'esclusione dalla gara. Nel caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dalla mandataria.

3) Quietanza del versamento ovvero originale della fidejussione prestata a favore del Comune di Rimini, quale cauzione provvisoria, dell'importo di 2.073,60 euro, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, da costituirsi alternativamente :

- In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione della Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- In contanti, con versamento presso una qualsiasi agenzia di UNICREDIT spa (Istituto Bancario tesoreria del Comune di Rimini) indicando allo sportello di cassa di utilizzare la transazione T01 CODICE ENTE 360333 oppure mediante bonifico bancario da altre banche sul conto intestato "Comune di Rimini – depositi cauzionali provvisori – utilizzando il codice IBAN IT 10 H 02008 24220 000102671160);
- A mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presso gli istituti legalmente autorizzati. Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fidejussioni, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. 385/93 e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria assicurativa dovrà essere rilasciata da un soggetto diverso dall'offerente.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fideiussorie devono prevedere espressamente :

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta oppure dalla data di presentazione dell'offerta (da intendersi comunque la data di scadenza di presentazione delle offerte);
- **a pena di esclusione, lo specifico impegno di un fideiussore (anche nel caso in cui la cauzione venga presentata in contanti o in titoli) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.**

I concorrenti possono presentare, quale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, lo schema di polizza di cui alla scheda tecnica DM n. 123 del 12.03.2004, opportunamente integrata con le disposizioni di cui sopra.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione della polizza per fatto dell'affidatario ed anche la sanzione pecuniaria di cui al combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della polizza stessa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un Istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui all'art.75 del D. Lgs. 163/2006, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis del D. Lgs.163/2006 e del presente disciplinare, la cauzione provvisoria comunque prestata, garantisce il pagamento della sanzione, pertanto **l'atto di fidejussione dovrà contenere anche la dicitura "che essa garantisce il versamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art.38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice"**.

La cauzione provvisoria dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006.

In caso di ATI o consorzi ordinari, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell'Ente a nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo, nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo ATI. In caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte formanti il costituendo raggruppamento.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 75, del D. Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, in originale o in copia autentica resa ai sensi di legge, il certificato di Sistema di Qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero dovrà autocertificarne il possesso.

In caso di partecipazione in ATI o consorzio ordinario, è possibile fruire del beneficio della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi : I) mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente; II) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti; III) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; IV) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

4) attestazione rilasciata dal Comune di Rimini di presa visione delle sedi dove si svolgerà il servizio.

La mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi potranno essere sanate ai sensi dell'art.38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter D. Lgs, 163/2006, purché i requisiti dichiarati e le condizioni di partecipazione siano sussistenti al momento della presentazione dell'offerta e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al punto 14 del presente disciplinare .

*In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.*

La **busta B** controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere (a pena di esclusione) la seguente documentazione tecnica :

l'elaborato progettuale.

L'elaborato dovrà illustrare i profili progettuali, organizzativi e gestionali del servizio offerto con riferimento agli elementi assunti a valutazione (lettera A, punto 7 del presente disciplinare).

La **busta C** controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere (a pena di esclusione) la seguente documentazione :

il prezzo orario offerto per le attività previste dalla macroazione A indicato in cifre e in lettere.
L'offerta dovrà essere presentata in originale e sottoscritta dal concorrente in ogni foglio e non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso controfirmate e sottoscritte secondo il **modello E**.
Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione, compresi gli oneri per la sicurezza aziendale, che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto al netto dell'IVA, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.
Non saranno ammesse offerte in aumento, subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

In caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e indicare la parte del servizio che ciascun soggetto si impegna ad eseguire.

Le suddette buste A, B e C andranno inserite in un plico più grande, appositamente sigillato, recante all'esterno oltre all'intestazione del mittente ed il relativo indirizzo, la seguente dicitura :

NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PROGETTO L'ASSISTENTE IN FAMIGLIA

e pervenire a mezzo raccomandata tramite il servizio postale anche per postacelere, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 16 febbraio 2016 al seguente indirizzo :

Comune di Rimini
Settore Politiche giovanili e servizi educativi
Piazza Cavour, n. 27
47921 Rimini

La consegna dei plichi potrà avvenire anche a mezzo di agenzie di recapito autorizzate o a mano, all'Ufficio protocollo della stazione appaltante (che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Corso d'Augusto, n.156, piano terra, tutti i giorni escluso il sabato dalla ore 9,00 alle ore 13,00 ed inoltre il martedì e giovedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo prescritto.

I plichi pervenuti oltre il termine ultimo sopra previsto non saranno presi in considerazione ed in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Rimini declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporti, di qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il predetto termine ultimo.

A tale fine si precisa che il termine suddetto si intende perentorio (**e cioè a pena di non ammissione alla gara**) a nulla valendo la data risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sarà unicamente il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli uffici sopra indicati.

Oltre al suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine di cui sopra, né offerte contenute in plichi non correttamente sigillati e sui quali non si apposto il mittente e l'oggetto della gara.

Si chiarisce che per sigillo da apporsi sui lembi delle buste deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste stesse.

9 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, presso la sede del Comune di Rimini, via Ducale, n. 7, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice appositamente nominata, alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti muniti di delega, nella misura massima di un rappresentante per ciascuna ditta, darà corso alla procedura di

aggiudicazione.

La Commissione procederà secondo il seguente ordine di lavori:

L'autorità che presiede la gara procederà all'esame di quanto contenuto in ogni singolo plico nel modo seguente:

- apertura dei pieghi sigillati ed esame, ai soli fini dell'ammissibilità, della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente (rif. Busta A);

- eventuale richiesta di regolarizzazione, ai sensi degli art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni e sospensione della seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti;

- per i soli soggetti ammessi si procederà, nella medesima seduta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica per verificare la presenza dei documenti richiesti. La gara sarà sospesa in attesa che la Commissione giudicatrice appositamente nominata proceda in seduta segreta all'esame delle offerte tecniche ed alla loro valutazione sulla base della formula matematica prevista al punto 7, lettera B).

Nella data che sarà comunicata, tramite fax o PEC, la Commissione, in seduta pubblica renderà noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica nonché procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei soli soggetti ammessi e dopo averne data pubblica lettura la Commissione giudicatrice procederà ad attribuire il relativo punteggio.

Verranno sottoposte a verifica le offerte ritenute anormalmente basse a partire dalla prima migliore offerta ai sensi dell'art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/2006. Per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito ai sensi del precedente punto 7.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

10 AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui la migliore offerta risulti tale da non dover essere sottoposta a verifica di congruità, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario.

La stazione appaltante procederà alle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti auto dichiarati a carico dell'aggiudicatario.

Qualora l'irregolarità incida sui requisiti di ammissione alla gara si provvederà a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione con segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, una volta divenuti definitivi gli atti di gara e, qualora ne ricorrano i presupposti, anche all'escussione della cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria verrà quindi disposta a favore del secondo in graduatoria nei cui confronti si provvederà al compimento dei medesimi accertamenti sul possesso dei requisiti.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata in favore dell'aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati e in tal caso l'aggiudicazione definitiva diverrà anche efficace.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

La stazione appaltante provvederà d'ufficio a dare tutte le comunicazioni previste al comma 5, dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Qualora l'aggiudicatario senza giustificato motivo non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione restando salva e impregiudicata l'azione di danno da parte del Comune.

In tal caso il Comune si riserva di aggiudicare a favore del secondo classificato.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Infatti l'appaltatore avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, 136/2010, modificata con legge 217/2010, di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art.3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di mutate esigenze del servizio l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto od in parte all'aggiudicazione ed ancora a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell'ipotesi in cui le offerte siano ritenute non meritevoli di accoglimento sotto l'aspetto tecnico-normativo e/o qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell'amministrazione appaltante stessa.

Si avverte comunque che ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 11, commi 9 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante.

11 DUVRI

Le prestazioni richieste sono di carattere esclusivamente intellettuale e pertanto, non sussistendo rischi interferenti, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pertanto pari a zero.

12 SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), l'Ente comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Bruno Borghini Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Servizi educativi del – via Ducale, n.7 – 47900 Rimini; tel. 0541 704995; fax 0541 704740; e mail : bruno.borghini@comune.rimini.it

14 ALTRE INFORMAZIONI

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del DL 90/2014 convertito nella L. 114/2014, il concorrente deve prestare particolare attenzione nella redazione delle dichiarazioni da rendere in sede di offerta in quanto **“la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste dal disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D. Lgs 163/2006 pari all'1 per mille dell'importo complessivo presunto al netto delle imposte il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria”**. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla

richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi del combinato disposto dall'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D. Lgs. 163/2016, costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D. Lgs.163/2006, la stazione appaltante si riserva, nei casi di irregolarità ritenute non essenziali, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2 bis, D. Lgs 163/2006.

La stazione appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura negoziata, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'ex AVCP, l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza del candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

Rimini, li 27 gennaio 2016

Il Responsabile Settore politiche giovanili e servizi educativi

Dott. Bruno Borghini